

STATUTO

ART.1 - Costituzione

Si costituisce l'Associazione "AGORA" con sede in Genova, Salita San Matteo 19/5.

Il Consiglio direttivo può decidere, su proposta del Presidente, l'apertura di sedi locali sul territorio nazionale o in altri Stati.

ART.2 - Scopi

L'Associazione, che non si propone scopo di lucro, ha per oggetto la promozione e la diffusione della cultura; la raccolta e la messa a disposizione della collettività di strumenti idonei per la formazione e la diffusione della cultura.

ART. 3 - Le attività dell'Associazione

L'Associazione ha come attività principale quella di raccogliere e di mettere a disposizione della collettività gli strumenti idonei per la formazione e la diffusione della cultura; inoltre intende sviluppare processi di comunicazione e informazione rispetto agli scopi sociali, svolgendo le seguenti attività:

- promozione di studi, ricerche e indagini su temi oggetto degli scopi sociali;
- organizzazione di conferenze, seminari, dibattiti;
- progettazione e realizzazione di mostre, rassegne, spettacoli, eventi culturali, attività di educazione allo sviluppo;
- pubblicazione di materiale a stampa: bollettini, riviste, libri, opuscoli informativi, atti di convegni, manifesti;
- realizzazione di materiali audiovisivi, video e cinematografici e loro diffusione;
- attività di documentazione, archiviazione e registrazione di qualsiasi tipo di materiale;
- realizzazione di corsi di aggiornamento rivolti agli italiani e stranieri;
- convenzioni con enti, associazioni, istituti, amministrazioni pubbliche o private, con finalità analoghe, in Italia e all'estero
- quant'altro utile ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 4 - Risorse finanziarie

L'Associazione, che non si propone scopi di lucro, trae le proprie risorse finanziarie:

- dalle quote associative;
- da eventuali contributi erogati da enti pubblici o privati, da associazioni o fondazioni, da persone giuridiche o da persone fisiche;
- da donazioni e lasciti in quanto accettati;
- da proventi dalle vendite di eventuali pubblicazioni.

ART.5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, associazioni, enti pubblici o privati, anche stranieri.

I requisiti per l'ammissione riguardano la qualifica acquisi-

ta dalle persone fisiche o dagli enti in seguito all'attività svolta in riferimento alle finalità dell'Associazione. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e coloro che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, sono qualificati come tali al momento dell'ammissione entro un anno dalla costituzione. Sono soci ordinari, coloro che, avendone fatto domanda, vengono ammessi con decisione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. L'appartenenza all'Associazione comporta per i soci l'impegno ad attenersi al versamento delle quote associative annuali decise dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, e di fornire l'apporto di idee, energie e competenze indispensabili alla vita dell'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

- per dimissioni dell'associato
- per cessazione dell'attività dell'Associazione
- per decisione dell'Assemblea
- per mancato versamento delle quote associative.

ART.6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- Qualora l'Assemblea lo riterrà opportuno potrà essere nominato il Collegio dei Revisori

ART. 7 - L'Assemblea

A) L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Essa è l'organo che riunisce tutti i poteri in merito all'esistenza e all'attività dell'associazione ed alla normativa che regola la vita sociale.

B) Si riunisce con periodicità da essa stabilita e comunque:

- almeno una volta all'anno;
- quando ne faccia richiesta al Consiglio direttivo almeno un terzo degli associati;
- su convocazione motivata del Consiglio direttivo.

In ogni caso, la convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Consiglio direttivo a mezzo raccomandata da spedirsi almeno 15 giorni prima o a mezzo telegramma o fax spediti almeno 5 giorni prima all'indirizzo degli associati.

L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

C) All'Assamblea spettano:

- la definizione della politica generale dell'Associazione;
- l'approvazione del programma di attività;
- l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- l'approvazione di modifiche alle norme statutarie;
- la nomina del Consiglio direttivo e del Presidente;
- la nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- le decisioni relative all'ammissione e alla revoca del rapporto associativo

- la determinazione delle quote associative stabilendone sia l'entità sia le modalità di versamento (l'Assemblea può stabilire quote associative di entità diversa a seconda che trattasi di associati privati, enti con personalità giuridica pubblici o privati, associazioni private e collettive con cui ci siano rapporti di collaborazione);

- l'accettazione di somme erogate a qualsiasi titolo da enti o persone estranee;

- l'istituzione di sezioni all'interno dell'Associazione;

- la facoltà di conferire, in casi eccezionali, altri incarichi di rappresentanza o coordinamento non previsti dallo Statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente.

Tutti i soci dispongono ciascuno di un solo voto.

D) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del 50% dei soci ed in seconda convocazione con la presenza o per delega di almeno il 30% dei soci.

Ogni socio può avere, oltre al proprio, fino ad un massimo di due deleghe.

E) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza il presidente sarà nominato dall'Assemblea.

F) La votazione sarà segreta ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

G) Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono assunte con la maggioranza semplice dei voti degli associati presenti.

E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti per deliberare le modifiche alle norme statutarie, l'ammissione e la decadenza dei soci.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, fa parte del Consiglio direttivo, dura in carica due anni e può essere riconfermato. Promuove e coordina l'attività di studio, firma i contratti di ricerca, è responsabile verso l'assemblea degli indirizzi programmatici dell'Associazione. Presiede e convoca il Consiglio direttivo e, su decisione di questo, l'Assemblea dei soci.

Egli ha la firma libera per l'esecuzione di tutte le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, che può anche essere delegata a un Vice presidente.

ART. 9 - Il Consiglio direttivo

A) Il Consiglio direttivo è l'organo che assicura la continuità decisionale, operativa e di rappresentanza dell'Associazione, nell'ambito dei poteri statutari e di quelli ad esso conferiti dall'assemblea;

B) Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da due a nove; ne fanno parte il Presidente e un Vicepresidente, entrambi nominati dall'Assemblea.

Dura in carica 2 anni, i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è presieduto e convocato, almeno due volte l'anno, dal Presidente o dal Vicepresidente.

C) Il Consiglio direttivo all'atto del suo insediamento, (ove lo si ritenga necessario) nomina un Comitato tecnico/scientifico.

D) Il Consiglio direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:

.. attuare le direttive dell'Assemblea;

- curare la normale gestione;

- studiare modalità e mezzi per conseguire gli scopi sociali e sottoporre all'Assemblea i programmi di attività e di spesa;

- convocare l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;

- esaminare nel merito le domande di ammissione riferendone all'Assemblea ed esprimendo in proposito le proprie raccomandazioni;

- provvedere nei modi appropriati all'attuazione dei programmi approvati e prendere ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

- nominare Commissioni di studi per singoli settori di attività;

- deliberare sul conferimento di borse di studio.

E) Il Consiglio direttivo stabilisce in modo autonomo, nei limiti dei poteri e delle direttive decise dall'Assemblea, tutte le modalità della sua attività ed a tal fine:

- fissa le procedure del proprio funzionamento;

- affida le competenze specifiche ai propri membri, fissando i limiti rispettivi di autonomia.

F) Il Consiglio viene di norma convocato dal Presidente o in caso di impedimento da uno dei suoi membri da esso delegato o su richiesta di tre membri del Consiglio stesso con lettera raccomandata da spedirsi almeno 15 giorni prima dell'incontro a ciascun consigliere e nei casi di urgenza con telefax o comunicazione per posta elettronica da spedirsi almeno 3 giorni prima della riunione.

ART.10 - Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori può essere nominato dall'assemblea, ove questa lo ritenga opportuno, e dura in carica due anni. Il suo mandato può essere rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento.

Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L'incarico può essere affidato a persone fisiche di provata competenza estranee agli associati.

FIRMATO: ANTONIO BALLETTO - VITTORIO COLETTI - BRUNO GUGLIELMINI - GERARDO CUNICO - ALBERTO BENISCHELLI - GIAN CRISTOFORO SAVASTA - EDGARDO LOEWY - ANNA CZAJKA - GIOVANNI PODESTA' - EDMONDO ANSALDO NOTAIO